



COMUNE DI ORISTANO
COMUNI DE ARISTANIS

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
SU AREA PUBBLICA NEL COMUNE DI ORISTANO**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 92 DEL 23.12.2019

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
SU AREA PUBBLICA NEL COMUNE DI ORISTANO**

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi della normativa e degli strumenti urbanistici vigenti perseguendo:

- la qualificazione di mercati e fiere, al fine di favorire la realizzazione di una equilibrata rete distributiva, da realizzarsi anche attraverso la sperimentazione di nuovi mercati e fiere;
- la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione ed alla sicurezza dei prodotti;
- la riqualificazione urbana, con particolare riferimento alla tutela dei beni di rilievo storico architettonico;
- una logistica dei mercati e delle fiere idonea e sinergica rispetto alle altre esigenze cittadine.

2. Le norme e disposizioni di riferimento sono:

- Articoli 14 - 18 della legge regionale n. 5 del 18.5.2006 e ss.mm.ii.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 15/15 del 19.4.2007 e ss.mm.ii.;
- Legge regionale n. 24 del 20.10.2016;
- D.G.R. n. 11/14 del 28.02.2017;
- D. Lgs. 114/98 del 31.03.1998.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, in conformità alle norme e disposizioni vigenti, si intende per:

- a) **"Commercio su aree pubbliche"** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) **"Aree pubbliche"** le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate di servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) **"Posteggio"** la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) **"Mercato"** l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande;
- e) **"Mercato straordinario"** l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni e/o orari diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
- f) **"Fiera"** la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività. Rientrano tra le fiere anche le **"Feste o sagre locali"** che si svolgono in determinati periodi dell'anno in occasione di ricorrenze religiose, eventi culturali, folcloristici e tradizionali locali. Gli hobbisti, gli operatori del proprio ingegno e, comunque, i soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale partecipano alle fiere e sagre nei limiti e con le modalità stabilite dal presente regolamento;
- g) **"Presenze in un mercato"** il numero di volte registrate in cui un operatore si è presentato nel mercato o nella fiera, munito di merce, attrezzature, mezzo e titoli abilitanti, anche se non gli viene assegnato il posteggio a spunta, purché ciò non sia dipeso da sua rinuncia;

- h) **“Presenze effettive in una fiera”** il numero di volte in cui l’operatore ha effettivamente esercitato l’attività in tale fiera;
- i) **“Posteggio libero”** il posteggio all’interno di un mercato che sia esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell’agro-alimentare, o che per loro natura abbiano carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante;
- j) **“Posteggio disponibile”** il posteggio all’interno di un mercato non ancora assegnato o non occupato dal titolare all’ora stabilita e quindi disponibile per l’assegnazione giornaliera agli spuntisti;
- k) **“Spunta”** l’operazione con la quale, all’inizio dell’orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- l) **“Spuntista”** l’operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, intende occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall’operatore in concessione o non ancora assegnato.
- m) **“Posteggio fuori mercato o posteggio isolato”** il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione;
- n) **“Posteggio riservato”** il posteggio individuato per produttori agricoli e/o particolari categorie di soggetti (es. portatori di handicap, categorie merceologiche particolari);
- o) **“Opere dell’ingegno”** le opere di scultura, pittura, grafica, letterarie anche su supporto informatico, realizzate in modo che la componente artistica finale sia predominante rispetto ad altre funzionalità dell’oggetto d’arte;
- p) **“Hobbisti”** quei soggetti (persone fisiche) che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di € 150,00 (centocinquanta);
- q) **“Cose usate di valore esiguo”** quegli oggetti usati il cui valore unitario è pari a un massimo di euro 150,00 (centocinquanta), per i quali ai sensi dell’art. 247 del regolamento T.U.L.P.S. regio decreto n. 635/1940 non si applicano le disposizioni dell’art. 128 del T.U.L.P.S. regio decreto n. 773/1931.
- r) **“Presenze maturate dal titolare dell'autorizzazione e dal suo dante causa”** la somma delle presenze maturate personalmente dal titolare dell'autorizzazione e dal suo diretto dante causa, con esclusione di quelle maturate da tutti i dante causa precedenti;
- s) **“Miglioria di posteggio”** l'autorizzazione rilasciata dal Servizio Attività Produttive, su richiesta dell'operatore titolare di concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, a modificare il proprio posteggio con un altro ritenuto migliore, purché quest'ultimo non sia già stato assegnato;
- t) **“Scambio consensuale di posteggio”** l'autorizzazione rilasciata dal Servizio Attività Produttive a due operatori titolari di concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, su richiesta degli stessi, di scambiare i rispettivi posteggi, nel rispetto del settore merceologico;
- u) **“Registro di mercato o fiera”** il registro nel quale è indicata la graduatoria dei titolari di posteggio, suddivisa per settore merceologico e, se determinate, per specializzazioni merceologiche, formulata secondo i criteri di cui all'Art. 16;
- v) **“Dante causa”** il soggetto che in caso di subingresso o reintestazione risulta cedente, a qualunque titolo, dell'azienda o del ramo d'azienda;
- w) **“Subingresso”** il trasferimento della proprietà o della gestione di una attività di commercio su area pubblica in forza di un valido contratto di trasferimento di proprietà o di gestione dell’azienda commerciale o del ramo d’azienda;
- x) **“Reintestazione”** si intende la particolare ipotesi di subingresso che si verifica quando l’azienda o il ramo d’azienda rientra nella disponibilità del proprietario o del cedente, a cui consegue l’aggiornamento dei titoli autorizzativi e concessori.

Art. 3 - Regolamento, istituzione, modifica o soppressione del mercato, fiera o posteggio isolato

1. Il Consiglio Comunale approva il Regolamento per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche e le eventuali modifiche, previa istruttoria e parere del Servizio Attività Produttive sentito il Corpo di Polizia Locale, le associazioni di categoria rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori.

2. L'istituzione, modifica o soppressione di ogni singolo mercato, fiera o posteggio isolato è deliberata dal Consiglio Comunale su proposta del Servizio Attività Produttive.

3. L'istruttoria della proposta di cui sopra, la redazione della relazione tecnica, la produzione delle relative planimetrie è curata e coordinata dal Servizio Attività Produttive, d'intesa con il Corpo di Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico Comunale ed eventuali altri Servizi o Enti cointeressati, a seconda delle specifiche circostanze.

4. Sulla proposta è richiesto il parere delle Associazioni di categoria degli operatori commerciali, degli artigiani, delle Cooperative, dei produttori agricoli rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori ed espresso parere tecnico del Servizio Attività Produttive, del Corpo della Polizia Locale e della ASL, per quanto rispettivamente di competenza.

5. La proposta, corredata dei pareri di cui al precedente punto, è trasmessa dal Servizio Attività Produttive alla competente Commissione Consiliare per l'espressione di indicazioni d'indirizzo.

6. L'atto istitutivo del mercato deve riportare gli elementi descrittivi essenziali, ovvero:

a) l'ubicazione del mercato e la sua periodicità;

b) l'organico dei posteggi;

c) il numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti;

d) le attrezzature pubbliche ed i servizi comunali forniti;

e) l'individuazione su base planimetrica dell'area mercatale;

g) l'indicazione di destinazione merceologica dei posteggi;

h) eventuali attigue aree non mercatali, riservate a posteggi destinati ad espositori od hobbisti.

7. Nell'atto istitutivo del mercato possono essere facoltativamente indicati i seguenti elementi:

- l'individuazione su base planimetrica dei singoli posteggi con l'indicazione della superficie e le dimensioni lineari dei singoli posteggi;

- l'individuazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli;

- ogni altra indicazione utile a valorizzare il mercato.

8. Le modifiche degli elementi facoltativi di cui al comma precedente possono essere determinate con deliberazione della Giunta Municipale.

9. Le deliberazioni del Consiglio Comunale vengono trasmesse all'Assessorato regionale competente in materia di commercio.

10. In quanto compatibili, le previsioni del presente Regolamento si applicano anche alle attività commerciali dei produttori agricoli nei mercati e fiere.

11. Per i mercati di nuova istituzione non specializzati devono essere previsti gli spazi riservati ai venditori di generi alimentari ed agli imprenditori agricoli e quelli destinati ai venditori di generi non alimentari.

12. Il Comune provvede, ove possibile e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili, a dotare le zone adibite alla vendita di generi alimentari di strutture igienicamente idonee.

13. Apposite aree di mercato in una percentuale comunque non inferiore al 30% degli stalli complessivi di ogni mercato devono essere riservate agli imprenditori agricoli nei mercati di nuova istituzione, da assegnare previo bando pubblico. Nei mercati già istituiti la riassegnazione dei posteggi resisi disponibili alla scadenza delle concessioni dovrà essere effettuata nel rispetto della riserva del 30 % dei posti totali del mercato in favore dei produttori agricoli.

14. Lo spostamento occasionale del giorno di mercato o fiera derivante da esigenze di preminente interesse pubblico viene stabilito con ordinanza del Dirigente competente, dandone avviso alle associazioni di categoria e agli operatori con congruo anticipo tramite pubblicazione sul sito internet del Comune. Con le

stesse modalità potranno essere introdotte modifiche occasionali nella durata, localizzazione, numero e dimensioni dei posteggi.

15. Per ogni mercato la Giunta Municipale può approvare un apposito Regolamento di Mercato per disciplinare gli aspetti di dettaglio relativi al suo funzionamento anche prevedendo apposite forme di gestione nel rispetto dei principi generali del presente regolamento e della delibera istitutiva del Mercato.

Art. 4 - Esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Il commercio su area pubblica può essere svolto:

a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;

b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette.

2. L'esercizio dell'attività di cui al precedente comma 1 è soggetto alla presentazione della DUA, Dichiarazione Unica Autocertificativa ai sensi della L.R. 24/2016.

3. La DUA per l'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio in concessione abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio nazionale.

4. La DUA per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è presentata al Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività. La stessa abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Art. 5 - Concessione di posteggio

1. La concessione di suolo pubblico per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi nei mercati, nei posteggi isolati o nelle fiere sono rilasciate dal Servizio Attività Produttive, previo espletamento delle procedure di evidenza pubblica di cui agli artt. 9 e 10.

2. La concessione di posteggio ha durata di dieci anni.

3. La concessione di cui al comma 1 può essere rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali, regolarmente costituite o cooperative.

4. Ai fini della partecipazione della procedura di cui al comma 1 per il rilascio della concessione di suolo pubblico l'impresa deve essere in regola con il pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico.

5. La concessione di suolo pubblico deve indicare il posteggio ed il giorno di assegnazione. Nel caso di aree mercatali con cadenza superiore a quella settimanale la concessione può indicare per ogni giorno di mercato il posteggio assegnato se diverso. Nei mercati con strutture fisse e nelle fiere l'autorizzazione riguarda tutti i giorni in cui si esercita l'attività.

6. Il numero massimo di posteggi assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico nella stessa area mercatale è definito dalle disposizioni regionali in vigore.

7. Le presenze maturate in un mercato utilizzate per ottenere una concessione di posteggio della durata di dieci anni sono azzerate all'atto del rilascio della nuova autorizzazione.

8. La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente ed al rispetto del vigente Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 6 - Obbligo di esibizione di documenti

1. Ad ogni richiesta degli organi di vigilanza gli operatori del commercio su area pubblica hanno l'obbligo di esibire i titoli che legittimano l'esercizio dell'attività.

2. Nel caso di subingresso per trasferimento di proprietà o gestione d'azienda, fino all'ottenimento del nuovo titolo autorizzatorio è fatto obbligo di esibire l'avvenuta richiesta di volturazione della concessione corredata da ricevuta di avvenuta consegna per via telematica. La presentazione della DUA in caso di subingresso deve essere avvenire entro 10 giorni dall'avvenuta volturazione del titolo concessorio.

Art. 7 - Giornate e orari di svolgimento dell'attività nei mercati e nelle fiere

1. Il mercato si svolge nei giorni della settimana indicati nella delibera di istituzione o modifica e non verrà effettuato unicamente in occasione delle seguenti festività: 1° gennaio, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 25 e 26 dicembre, fatta comunque salva diversa specifica indicazione dell'Amministrazione Comunale.
2. La fiera si svolge nelle giornate indicate nell'atto istitutivo.
3. L'orario di esercizio dell'attività è indicato nell'atto istitutivo e può essere modificata per esigenze di pubblico interesse contingibili ed urgenti con ordinanza del Sindaco.
4. L'allestimento delle attrezzature di vendita, ove non diversamente stabilito nell'atto istitutivo o nell'eventuale regolamento di mercato, può iniziare 60 minuti prima dell'orario stabilito per l'inizio delle attività di vendita, fatta eccezione per gli operatori del settore alimentare che possono anticipare l'allestimento se previsto dall'ordinanza del sindaco. Le attrezzature di vendita devono essere rimosse entro 60 minuti dall'orario stabilito per la chiusura dell'attività di vendita ed il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e dai rifiuti prodotti.
5. Non è consentito circolare con automezzi nelle aree mercatali scoperte nella fascia oraria compresa tra la mezz'ora successiva all'assegnazione dei posteggi a spunta e l'orario di chiusura dell'attività di vendita, ove non sia diversamente indicato nella delibera istitutiva o nell'ordinanza di cui al comma 3, salvo cause comprovate di forza maggiore o motivi personali debitamente giustificati nei 15 giorni successivi.

Titolo II - Disciplina generale dei mercati

Art. 8 - Classificazione dei mercati

1. I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali sono distinti in:
 - a) mercati giornalieri nei quali operano esercizi delle merceologie alimentari, non alimentari, prodotti agricoli;
 - b) mercati giornalieri specializzati in particolari merceologie;
 - c) mercati con periodicità non giornaliera;
 - d) mercati con periodicità non giornaliera specializzati in particolari merceologie;
 - e) fiere-mercato specializzate di oggetti usati, anticherie, opere d'arte di pittura e scultura, collezionismo, hobbismo e affini, fumetti, libri, stampe, fiori, piante ed affini, animali;
 - f) fiere, feste e sagre;
2. Con deliberazione di Giunta Comunale, sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative possono essere istituiti Mercati sperimentali per un periodo non superiore ai due anni, salvo proroghe debitamente motivate, in concomitanza a particolari esigenze di rinascita dell'area e riqualificazione dell'offerta commerciale. Nei mercati sperimentali l'assegnazione dei posteggi è effettuata temporaneamente ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, per il periodo di durata della sperimentazione, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'art. 10.

Art. 9 - Assegnazione posteggi liberi in mercati esistenti e in posteggi isolati esistenti

1. La disponibilità di posteggi liberi è resa nota mediante avviso pubblicato sull'Albo On line del Comune di Oristano. La domanda per il rilascio di una nuova concessione del posteggio deve essere conforme a quanto stabilito nel bando pubblicato all'Albo On line. Il termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande non può essere inferiore ai 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sull'Albo On line.
2. Alle domande presentate da operatori già titolari di posteggio si applica l'art.5, comma 6, del Regolamento.
3. I posteggi sono assegnati nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche, se determinate, e successivamente agli spostamenti attuati ai fini delle miglorie di cui all'art. 13.

4. I posteggi isolati esistenti o i posteggi in mercato esistente sono assegnati, in caso di pluralità di domande, nel rispetto di una graduatoria realizzata secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del comune;
- b) richiesta di posteggi liberi da parte di nuovi operatori;
- c) richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di una autorizzazione all'esercizio al commercio su aree pubbliche.

5. A parità dei predetti requisiti si applicano i seguenti criteri da valutare in subordine progressivo:

- 1) presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap;
- 2) numero familiari a carico;
- 3) anzianità del richiedente;
- 4) anzianità di rilascio dell'autorizzazione amministrativa;
- 5) anzianità dell'iscrizione al registro imprese.

6. Le presenze maturate che permettono di ottenere una autorizzazione ed una concessione di posteggio sono azzerate all'atto del rilascio della nuova autorizzazione.

7. Le presenze sono azzerate anche nel caso in cui l'interessato pur essendosi collocato utilmente in graduatoria rinunci all'assegnazione, salvo il caso in cui la rinuncia pervenga prima del rilascio della concessione.

8. Il Comune di Oristano assegna i posteggi esistenti che si rendono disponibili per rinuncia, revoca o decadenza agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei, secondo l'ordine della relativa graduatoria, che resterà aperta per tre anni dalla pubblicazione, ovvero tramite nuovo bando in caso di esaurimento della graduatoria.

Art. 10 - Assegnazione posteggi in mercati e posteggi isolati di nuova istituzione e nei mercati sperimentali

1. La disponibilità di posteggi in mercati ed in posteggi isolati di nuova istituzione è resa nota mediante avviso pubblicato sull'Albo On line del Comune di Oristano. La domanda per il rilascio di una nuova concessione del posteggio deve essere conforme a quanto stabilito nel bando pubblicato all'Albo On line. Il termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande non può essere inferiore ai 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sull'Albo On line.

2. Alle domande presentate da operatori già titolari di posteggio si applica l'art. 5, comma 6, del Regolamento.

3. I posteggi sono assegnati nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche, se determinate.

4. Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi nei mercati di nuova istituzione o di posteggi isolati di nuova istituzione, si applicano i seguenti criteri di priorità:

- a) richiesta di posteggi liberi da parte di nuovi operatori;
- b) richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di una autorizzazione all'esercizio al commercio su aree pubbliche.

5. A parità dei predetti requisiti si applicano i seguenti criteri da valutare in subordine progressivo:

- 1) presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap;
- 2) numero familiari a carico;
- 3) anzianità del richiedente;
- 4) anzianità di rilascio dell'autorizzazione amministrativa;

5) anzianità dell'iscrizione al registro imprese.

6. Il Comune di Oristano assegna i posteggi esistenti che si rendono disponibili per rinuncia, revoca o decadenza agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei, secondo l'ordine della relativa graduatoria, che resterà aperta per tre anni dalla pubblicazione, ovvero tramite nuovo bando in caso di esaurimento della graduatoria.

Art. 11 - Riassegnazione dei posteggi

1. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne siano concessionari, nei seguenti casi:

a) trasferimento del mercato in altra sede;

b) trasferimento parziale del mercato, spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi, quando siano coinvolti in tali operazioni almeno il 25 % dei posteggi, nei mercati con numero di posti inferiore o pari a 100 oppure il 40 % dei posteggi nei mercati con più di 100 posti.

2. Qualora il numero di posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento sia pari o inferiore a quello previsto al comma 1, la riassegnazione riguarderà solo gli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento.

3. La riassegnazione dei posteggi avviene, sentite le Associazioni degli operatori e, ove presenti, i rappresentanti dei concessionari di posteggio nello stesso mercato, sulla base della graduatoria di cui all'art. 16. Dell'avvio della procedura di riassegnazione è data notizia con pubblicazione all'Albo on line del Comune di Oristano.

Art. 12 - Trasferimento temporaneo

1. I posteggi possono essere temporaneamente trasferiti in altra sede per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di viabilità, esigenze igienico-sanitarie, per consentire l'esecuzione di lavori pubblici o privati di ristrutturazione o per permettere l'esercizio di manifestazioni temporanee. Per l'assegnazione dei posteggi si applicano i criteri della graduatoria di cui all'art. 16.

2. Per esigenze collegate alle caratteristiche dei luoghi oggetto del trasferimento l'Ufficio competente può disporre la sospensione delle operazioni di spunta.

3. Nel caso in cui gli operatori presenti siano in numero inferiore alla disponibilità dei posteggi o in caso di esigenze particolari e contingenti può essere disposto dalla Polizia Locale un compattamento temporaneo dell'area mercatale.

4. Al termine del periodo previsto per il trasferimento temporaneo i concessionari di posteggio rioccupano i posteggi in origine assegnati.

Art. 13 - Miglioria dei posteggi

1. Gli operatori titolari di posteggio possono presentare domanda di miglìoria nei seguenti periodi:

1 maggio - 31 maggio e 1 novembre - 30 novembre di ogni anno.

2. Nel caso in cui vi siano più domande aventi ad oggetto il medesimo posteggio, il Servizio Attività Produttive, verificata la sussistenza dei requisiti dei richiedenti, assegna il posteggio sulla base della graduatoria redatta ai sensi dell'art. 16.

3. L'assegnazione del nuovo posteggio per miglìoria esclude il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio.

4. Nell'assegnazione dei posteggi per miglìoria si deve tenere conto dei divieti di cui all'art. 5 comma 6 e dell'obbligo di rispetto dei settori e delle specializzazioni merceologiche. Gli spostamenti di posteggio per miglìoria comportano il mantenimento dell'anzianità della concessione riferita al precedente posteggio.

Art. 14 - Scambio consensuale dei posteggi

1. Lo scambio consensuale dei posteggi destinati ad attività di commercio su aree pubbliche può essere autorizzato dal Servizio Attività Produttive, previa domanda presentata da parte degli operatori interessati, nel rispetto del settore merceologico, dell'eventuale specializzazione merceologica e delle disposizioni del cui all'art. 5 comma 6.

2. Nel caso in cui lo scambio consensuale avvenga nell'ambito dello stesso mercato, non sarà modificata l'anzianità della concessione riferita al posteggio originale. Se lo scambio consensuale avviene con riferimento a posteggi situati in mercati diversi, l'anzianità di posteggio è azzerata.

Art. 15 - Ampliamento, modifiche dei posteggi

1. L'ampliamento dei posteggi è autorizzato su domanda degli interessati, previa verifica della fattibilità tecnica e purché l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità anche pedonale, accessibilità e sicurezza nell'area mercatale, con le seguenti modalità:

- a) per accorpamento, in seguito a costituzione, da parte degli operatori, di un nuovo soggetto giuridico al quale siano conferiti i rispettivi rami d'azienda;
- b) per accorpamento, in seguito all'acquisizione di posteggio contiguo o di una sua porzione;
- c) per accorpamento nel caso in cui il posteggio contiguo risulti già nella disponibilità dell'interessato.

2. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) l'operatore dovrà dichiarare a quale autorizzazione intende rinunciare e produrre apposita comunicazione di cessazione relativamente al posteggio soppresso. Il Servizio Attività Produttive provvederà alla variazione dei titoli concessori.

3. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni del cui all'art. 5 comma 6.

4. L'accorpamento non è ammissibile nell'ipotesi di posteggi a merceologia esclusiva diversa.

5. Nel caso di posteggi con chiosco devono essere rispettate le dimensioni stabilite dal Regolamento Urbanistico Edilizio.

6. Se all'ampliamento del posteggio sono interessati più operatori, il Servizio Attività Produttive decide sulla base della graduatoria di cui all'art. 16.

Art. 16 - Registro di mercato e graduatoria dei titolari di posteggio

1. Presso il Servizio Attività Produttive sono a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:

- a) la planimetria di mercato con l'indicazione numerata dei posteggi, il settore merceologico e l'eventuale merceologia esclusiva;
- b) l'elenco dei titolari di concessione di posteggio, con indicazione dei dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alle dimensioni lineari, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione;
- c) la graduatoria dei titolari di posteggio, suddivisa eventualmente per settore merceologico, formulata secondo i seguenti criteri:

- maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione del posteggio;

- in caso di parità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o all'ultimo dante causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato.

Art. 17 – Modalità di assegnazione dei posteggi liberi

1. Nei mercati in cui sono presenti posteggi liberi, come definiti nell'articolo 2 del presente regolamento, essi vengono assegnati dalla Polizia Locale durante la procedura di spunta esclusivamente alle produzioni regionali, con priorità ai prodotti dell'agroalimentare, e di seguito alle produzioni di artigianato tipico e

tradizionale, alle produzioni di carattere prettamente stagionale, e, in ultima analisi, a produzioni regionali la cui tipologia è assente dal mercato.

2. Il 30% dei posteggi liberi sono assegnati agli imprenditori agricoli. In assenza di imprenditori agricoli sono assegnati agli altri operatori di cui al comma 1 e in caso di assenza anche di questi possono essere assegnati agli operatori delle altre categorie di spuntisti del settore alimentare o non alimentare con priorità per il settore alimentare.

3. Il posteggio libero è riservato agli operatori itineranti e non può essere mai oggetto di concessione.

Art. 18 - Modalità di assegnazione dei posteggi disponibili o temporaneamente non occupati (spunta)

1. Ai fini del presente articolo si considera disponibile il posteggio non ancora assegnato ovvero quello ove l'operatore titolare non si presenti entro mezz'ora dall'inizio dell'orario di vendita stabilito per il mercato.

2. I posteggi disponibili, sia quelli non ancora assegnati che quelli temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente dalla Polizia Locale, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ferma restando la stessa tipologia merceologica, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su area pubblica secondo il criterio di priorità del più alto numero di presenze nel mercato e tenendo conto dell'appartenenza dello "spuntista" al settore merceologico per il quale era stato precedentemente assegnato il posteggio che siano in regola con il pagamento della tassa occupazione suolo pubblico.

3. L'assegnazione dei posteggi disponibili ha validità giornaliera.

4. A parità di numero di presenze effettive nel mercato si tiene conto, ai fini della priorità, dell'ordine cronologico di arrivo al mercato e, a parità anche di questo, dell'anzianità professionale determinata in riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione o presentazione della DUA. In caso di subingresso l'anzianità è quella relativa all'ultimo dante causa.

5. La Polizia Locale cura la registrazione e tenuta in apposito elenco delle presenze degli spuntisti per i singoli mercati.

6. L'operatore spuntista dovrà presentarsi con documento di identità, autorizzazione per il commercio su area pubblica in originale o DUA con ricevuta, visura camerale aggiornata, documentazione che riporti gli estremi dell'assunzione, se dipendente, e permesso di soggiorno, se cittadino extracomunitario. Lo spuntista deve dichiarare per quale settore merceologico (uno solo) intende partecipare al mercato.

7. Non verranno conteggiate le presenze di spuntisti che si presentino al mercato senza merci e attrezzature.

8. Non si fa luogo ad assegnazione del posteggio in assenza di operatori che vendano merce conforme alla merceologia prevista nel posteggio.

9. L'operatore che ha avuto in assegnazione il posteggio a seguito di spunta è assoggettato al pagamento dei canoni e tributi locali come richiesto dai vigenti Regolamenti. Colui che risulti non in regola con il pagamento dei canoni e dei tributi locali è sospeso dalla operazioni di spunta fino alla regolarizzazione dei pagamenti. A tale fine il competente Servizio Tributi comunicherà mensilmente l'elenco degli operatori morosi al Comando di Polizia Locale.

10. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, alle operazioni di spunta e durante il periodo di svolgimento dell'attività, deve essere presente del personale munito di idonea documentazione atta a comprovare la regolarità del rapporto di lavoro. A titolo esemplificativo, sono ammessi i soci, i collaboratori familiari, i dipendenti a qualsiasi titolo.

11. Nel caso di cui l'operatore temporaneamente assegnatario di posteggio rifiuti l'assegnazione non provveda ad occupare il posteggio assegnato, lo ceda a terzi o si allontani dallo stesso prima della orario di chiusura del mercato, salvo cause comprovate di forza maggiore o motivi personali debitamente giustificati nei 15 giorni successivi, si procederà all'annullamento della presenza.

12. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi documentati di assenza per malattia o gravidanza, nonché quelli cagionati dal verificarsi di eventi di forza maggiore, debitamente documentati.

13. Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati, gli operatori già concessionari del numero massimo di posteggi previsto dalle vigenti disposizioni in relazione alla dimensione del mercato.

14. Il subentrante acquisisce la posizione in graduatoria del dante causa.

15. A seguito di particolari esigenze volte anche ad assicurare la sicurezza della circolazione di pedoni e veicoli, il servizio competente può disporre la sospensione delle operazioni di spunta.

Art. 19 - Assenze dei concessionari di posteggio

1. E' consentito effettuare nel corso dell'anno solare un numero di assenze non superiore ai tre mesi, pari convenzionalmente a n. 3 (tre) giornate nei mercati mensili, n. 14 (quattordici) giornate nei mercati settimanali e a n. 80 (ottanta) giornate nei mercati giornalieri.

2. Ne consegue la decadenza della concessione del posteggio per l'operatore che si assenti senza giustificato motivo per n. 4 (quattro) giornate nei mercati mensili, n. 15 (quindici) giornate nei mercati settimanali e n. 81 (ottantuno) giornate nei mercati giornalieri. Il posteggio rientrato nella disponibilità del Comune di Oristano verrà assegnato ad altro nuovo operatore, a seguito di bando pubblico o scorrimento graduatoria, se ancora **vigente**.

3. In caso di mercati a cadenza stagionale o di assegnazioni a carattere stagionale fatte a produttori agricoli il numero di giornate di assenza consentite è rapportato alla frazione di anno corrispondente.

4. Il calcolo delle assenze si applica al titolare dello stallo, che sia l'assegnatario originario o che eserciti in virtù di un affitto d'azienda.

5. In caso di subingresso il subentrante è tenuto al rispetto del numero massimo di assenze relativamente alla frazione di anno di titolarità, calcolato dal giorno del rilascio della ricevuta della DUA.

6. Sarà considerato assente a tutti gli effetti l'operatore che occupi abusivamente uno stallo diverso da quello assegnatogli, che giunga al mercato dopo l'orario previsto per il posizionamento o che si allontani dal mercato prima dell'orario di chiusura.

7. Sono fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio, come previsto dall'articolo 17 comma 2 lettera e) della L.R. n. 5/2006 e dal D. Lgs. n. 114/1998.

8. In caso di decesso di coniuge o di parente e affine entro il 2° grado (genitori, figli, nonni, nipoti figli di figli, fratelli, suoceri, generi, nuore, cognati) si considera giustificata l'assenza verificatasi nel giorno del decesso e nei tre giorni successivi, con presentazione del certificato di morte entro 10 giorni.

9. Sono, altresì, giustificabili con apposita documentazione le assenze per il servizio presso i seggi elettorali e la testimonianza in tribunale.

10. La documentazione giustificativa per le assenze dovrà essere tempestivamente trasmessa per raccomandata A/R, e-mail, PEC, presentazione a mano presso il Servizio Attività Produttive o consegnato direttamente agli agenti della Polizia Locale in servizio presso il mercato il giorno di rientro, se nei termini, improrogabilmente entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi del primo giorno di assenza. In caso di trasmissione con raccomandata fa fede il timbro postale di spedizione.

10. I certificati medici devono indicare con precisione l'inizio e la fine del periodo di assenza.

11. I certificati redatti da medici o strutture operanti fuori dal territorio italiano e dell'Unione europea, se redatti in lingua straniera, dovranno essere tradotti e legalizzati a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante nel territorio estero e dovranno essere trasmessi al Servizio Attività Produttive entro il termine di 30 (trenta) giorni con le modalità sopra elencate.

12. Il certificato medico giustifica tutte le assenze dai mercati per il periodo indicato dallo stesso certificato.

13. L'operatore che voglia anticipare il rientro dal periodo di malattia senza incorrere in sanzioni è tenuto a presentare all'Ufficio, almeno 24 ore prima e con le modalità previste dal presente articolo il certificato medico che attesta l'abilità al lavoro. Il predetto certificato può anche essere consegnato direttamente agli agenti della Polizia Locale il giorno di rientro al mercato. La giustificazione presentata in ritardo può essere accolta solo per gravi e giustificati motivi, quali ricoveri ospedalieri o simili.

14. Si considera assente, ai fini della revoca dell'autorizzazione, l'operatore che risulta aver comunicato in Camera di Commercio la sospensione dell'attività.

15. La rilevazione delle assenze è curata dal personale della Polizia Locale e dovrà essere trasmessa con cadenza settimanale al Servizio Attività Produttive.

Art. 20 - Disposizioni in materia di subingresso

1. Il trasferimento per atto tra vivi deve essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e il subentrante è tenuto a trasmettere la richiesta di volturazione del titolo concessorio prima dell'esercizio dell'attività. La presentazione della DUA di subingresso deve avvenire entro 10 giorni dall'avvenuta volturazione del titolo concessorio. In caso di trasferimento di azienda il subentrante deve continuare ad esercitare l'attività nel medesimo settore merceologico.

2. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali, deve presentare la DUA entro tre mesi dal decesso del titolare e comunque prima dell'esercizio dell'attività, ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo, anche in assenza dei requisiti di cui all'art. 2 della Legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (requisiti morali e professionali), pena la decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni di posteggio annesse.

3. È fatta salva la possibilità da parte degli eredi di comunicare, entro sessanta giorni dal decesso, la sospensione dell'attività, per un periodo massimo di 12 mesi, per non incorrere nella maturazione delle assenze, o di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento degli eventuali requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.

4. In caso di presenza di più eredi, il subentrante dovrà allegare una dichiarazione firmata in cui ciascuno degli altri eredi rinuncia espressamente al subentro nell'attività del deceduto.

5. La cessione o gestione dell'azienda a terzi in difformità a quanto stabilito dal presente articolo determina la decadenza della DUA e della concessione di posteggio.

6. In caso di subingresso le presenze maturate nel mercato riferite allo stesso settore merceologico si trasmettono dal precedente titolare al subentrante.

7. Il subentrante prima del subingresso è tenuto ad accertare che non sia intervenuta la decadenza del posteggio che intende acquisire e l'assenza di morosità sul pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico, tramite verifica presso gli uffici del settore competente.

8. Non può essere ceduta l'attività in caso di morosità del cedente nei confronti dell'Amministrazione comunale. Il procedimento di subingresso potrà essere istruito qualora il subentrante accetti di farsi carico del debito del cedente e lo estingua prima della reintestazione del titolo concessorio e della presentazione della DUA. Anche i subentranti già concessionari di posteggio devono essere in regola con i pagamenti relativi a concessioni attuali o passate. In caso di morosità, le stesse devono essere estinte prima della reintestazione del titolo concessorio e della presentazione della DUA. È fatta salva la prosecuzione degli impegni assunti dal cedente in caso di piano di rientro delle morosità pregresse già approvato dall'Amministrazione.

9. In caso di decadenza accertata dopo la stipula dell'atto di subingresso, l'ufficio provvederà a dichiarare la decadenza della titolarità del posteggio, notificandola al cedente ed al subentrante ed il posteggio rientrerà nella disponibilità del Comune di Oristano.

10. Il trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda sono consentiti a condizione che il subentrante dimostri di possedere, al momento dell'acquisto, i requisiti morali e professionali (in caso di prodotti alimentari) previsti dalla normativa vigente.

11. Il posteggio assegnato agli imprenditori agricoli può essere trasferito solo nel caso in cui il produttore trasferisca l'intera azienda agricola ad altro imprenditore agricolo.

12. In caso di subingresso è mantenuta la scadenza della concessione originaria ed il contenuto e le prescrizioni ivi precisate sono integralmente riportate nella nuova concessione.

13. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di reintestazione da parte del proprietario o affittuario alla scadenza dell'affitto o del subaffitto o dell'affidamento in gestione a terzi, anche qualora la gestione o l'azienda vengano nuovamente cedute.

Art. 21 - Modalità di utilizzo dei posteggi e modalità di vendita

1. Il posteggio non deve rimanere incustodito se non per periodi limitati e solo per cause di forza maggiore.

2. È vietato condividere il proprio posteggio con altri commercianti.

3. L'operatore non può occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata.

4. La merce da porre in vendita deve essere collocata su banchi di altezza non inferiore a quaranta centimetri, fatta eccezione per la merce appartenente alla tipologia "piante e fiori", "arredi e complementi d'arredo", "calzature e pelletteria", "articoli di artigianato etnico", "terraglie e ferramenta" che può essere posizionata a terra. Ai prodotti del settore alimentare si applicano le disposizioni dell'art. 23.

5. Alle tende di protezione del banco di vendita, da utilizzare esclusivamente a protezione dagli agenti atmosferici, non può essere appeso alcun tipo di merce o teli di separazione che comportino il superamento della linea perimetrale del posteggio.

6. Eventuali ombrelloni o coperture devono essere collocati ad un'altezza minima di metri 2,00 dal suolo e possono sporgere oltre la superficie in concessione solo sul lato di fronte vendita a condizione che non creino intralcio o ostacolo al passaggio dei mezzi di soccorso di polizia o dei Vigili del fuoco.

7. È ammesso l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, compact-disc, o per la dimostrazione di giocattoli sonori, sempreché il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non recare disturbo.

8. È vietata ogni forma di illustrazione della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto.

9. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte, con pacchi sorpresa.

10. L'operatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita straordinaria, vendita a peso netto o per unità di misura, etichettatura delle merci e ogni altra disposizione di legge ed in caso di vendita di cose usate dovrà essere data adeguata informazione mediante esposizione di cartello e dovrà essere tenuta a disposizione per eventuali controlli adeguata certificazione di sanificazione.

11. È fatto obbligo agli operatori di mantenere in ordine lo spazio occupato e di contenere eventuali rifiuti in appositi sacchi, differenziandoli per tipologia, per evitarne la dispersione e di provvedere a fine vendita al corretto conferimento.

12. È fatto obbligo ai concessionari di posteggio con struttura fissa di provvedere alla costante manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto, pena la revoca della concessione per il posteggio e conseguente ordine di rimozione del manufatto.

13. È fatto obbligo al proprietario del chiosco posizionato su posteggio, nel caso in cui il posteggio sia stato soppresso o, a seguito di messa a bando, non sia più stato assegnato, ovvero sia intervenuta la revoca, la decadenza o la rinuncia, di provvedere alla immediata rimozione del manufatto.

14. Le bombole di gas liquido possono essere utilizzate solo se certificate e omologate secondo norme CE. I certificati devono essere conservati unitamente al titolo autorizzatorio ed esibito al personale di vigilanza che ne faccia richiesta. Gli operatori che intendano utilizzare bombole di gas liquido devono dotarsi di estintore. La presenza di bombole ed i relativi impianti d'uso, nonché le modalità di gestione devono essere conformi alle vigenti norme e disposizioni in materia.

15. L'uso di generatori di corrente è consentito esclusivamente qualora il posteggio non sia dotato di fornitura elettrica. Gli stessi dovranno essere dotati di certificazione a norma CE e dovranno presentarsi in buono stato di uso e manutenzione.

16. Il concessionario è responsabile per i danni provocati a terzi nell'esercizio dell'attività su area data in concessione. Il Comune di Oristano non risponde degli eventuali furti, incendi od altri danni subiti dalle persone, dal materiale o dalle merci esposte.

17. Il concessionario è responsabile dei danni causati al suolo pubblico dato in concessione, non deve alterare in alcun modo lo spazio occupato, piantarvi pali o simili, smuovere l'acciottolato, il terreno, la pavimentazione, salvo speciale autorizzazione del Comune di Oristano, o comunque danneggiare la proprietà comunale.

Art. 22 - Sosta e circolazione nelle aree di mercato

1. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori devono sostare nello spazio del posteggio assegnato esclusi i casi in cui le dimensioni o la conformazione del posteggio lo impediscano o dove è espressamente vietato. Qualora le dimensioni o la conformazione del posteggio lo impediscano o dove è espressamente vietato l'utilizzo del mezzo, è fatto obbligo al concessionario di parcheggiarlo in altro luogo nel rispetto delle norme che sovrintendono la circolazione stradale e la sosta.

2. I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito. In ogni caso l'attrezzatura dell'operatore non deve essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

3. Non è permesso ostruire ingressi di abitazioni o negozi.

4. Il Comune di Oristano, con apposita ordinanza, può stabilire i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.

Art. 23 - Disposizioni di carattere igienico-sanitario

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie ed è soggetta a notifica sanitaria ai sensi del Regolamento CE 852/2004 e alla vigilanza e controllo delle Autorità competenti.

2. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature utilizzate devono essere conformi alla normativa vigente in materia.

3. In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari, anche non posti direttamente in vendita, ad una altezza inferiore a cinquanta centimetri dal suolo.

Art. 24 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. I posteggi riservati agli agricoltori non devono essere in misura inferiore al 30% dei posteggi totali del mercato.

2. Per l'esercizio dell'attività di vendita i titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D. Lgs. 18.05.01 n. 228.

3. Nella domanda deve essere autocertificato il Comune in cui insiste il fondo di provenienza dei prodotti, l'elenco dei prodotti stessi e la data di iscrizione nel Registro delle Imprese Agricole.

4. L'assegnazione del posteggio avviene con le medesime modalità previste agli artt. 9 e 10.

5. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli per la vendita della propria produzione è soggetta al rilascio di concessione. In virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione, su richiesta dell'interessato, potrà essere:

a) della durata di dieci anni con efficacia estesa all'intero anno solare;

b) della durata di dieci anni con efficacia limitata ad un periodo dell'anno solare.

6. I posteggi riservati ai produttori agricoli liberi o temporaneamente non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati, per la singola giornata di mercato, ai produttori agricoli spuntisti con le modalità di cui all'art. 18. Solo in caso di mancata partecipazione di imprenditori agricoli alla spunta o di partecipazione inferiore al numero di posteggi liberi si può procedere all'assegnazione a soggetti diversi nel rispetto della tipologia merceologica alimentare.

7. Le assenze relative alle concessioni stagionali, ai fini dell'applicazione dell'art. 19, sono calcolate in proporzione alla validità della concessione stessa.

8. Ogni produttore agricolo può occupare un solo posteggio nello stesso mercato e il posteggio può essere ceduto solo congiuntamente all'azienda agricola o parte di essa.

9. Il produttore agricolo, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di presentare il titolo abilitativo a vendere e la concessione di posteggio.

10. La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore perda la qualifica di produttore agricolo.

11. La concessione decade quando venga superato il numero di assenze consentite di cui all'art. 19 eventualmente rapportato alla durata dell'efficacia limitata ad un periodo dell'anno solare come stabilito al comma 5 lett. b).

12. I produttori agricoli devono indicare, in modo chiaro e leggibile, il prezzo di vendita per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

13. Gli spostamenti per miglioria riferibili ai posteggi riservati ai produttori agricoli, sono effettuati in via diretta, su richiesta del soggetto interessato, applicandosi, in caso di domande concorrenti, i seguenti criteri di priorità:

a) maggiore anzianità di mercato.

b) ordine cronologico di presentazione delle domande.

14. Per quanto non previsto specificamente dal presente articolo, ai produttori agricoli si applicano le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

15. Con apposite deliberazioni il Consiglio Comunale approva il "Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento dei Mercati Agricoli" e l'istituzione, modifiche e soppressione dei singoli mercati agricoli.

Art. 25 - Affidamento della gestione dei servizi accessori

1. Ad eccezione delle funzioni istituzionalmente riservate al Comune di Oristano, la gestione organizzativa del mercato e la promozione di tutte le iniziative utili per l'incremento e la riqualificazione del mercato possono essere affidate a terzi o ad un consorzio di operatori che rappresentino almeno il 51% dei titolari di posteggio di un determinato mercato.

2. L'eventuale affidamento della gestione verrà effettuato sulla base di apposita convenzione approvata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 26 - Comitato di mercato

1. In ogni mercato può essere costituito un Comitato, che rimane in carica per 3 anni, composto da almeno due rappresentanti indicati dagli operatori del mercato, di cui uno del settore alimentare, se presente, e da due rappresentanti indicati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. Il Comitato ha il compito di formulare proposte in ordine alla soluzione dei problemi operativi del mercato e di collaborare con la Polizia Locale ed il Servizio Attività Produttive per il buon funzionamento del mercato.

3. Nel caso in cui sia costituito, il Comitato sarà considerato il referente dell'Amministrazione Comunale e del Servizio Attività Produttive per tutte le comunicazioni di carattere generale da inviare agli operatori del mercato.

Art. 27 - Oggetto del titolo

1. Il presente Titolo disciplina le modalità di istituzione e soppressione delle fiere, Feste o sagre locali, anche straordinarie, svolte su area pubblica, le modalità di svolgimento delle stesse, le modalità di assegnazione e riassegnazione dei posteggi nelle fiere esistenti e in quelle di nuova istituzione, l'assegnazione temporanea di posteggi non assegnati, le modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati.

2. Le fiere sono disciplinate dalle norme del presente titolo e da quelle in materia di mercati in quanto applicabili.

Art. 28 - Classificazione delle fiere

1. Le fiere possono essere classificate in:

- fiere ordinarie;
- fiere a merceologia esclusiva;
- fiere straordinarie.

Art. 29 – Istituzione, modifica o soppressione di fiera ordinaria

1. L'istituzione, la modifica o la soppressione di una fiera è deliberata con atto del Consiglio Comunale previa istruttoria degli uffici competenti ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.

2. L'atto istitutivo della fiera deve riportare i medesimi elementi descrittivi essenziali e facoltativi previsti dall'art. 3 commi 6 e 7.

3. Le deliberazioni del Consiglio Comunale vengono trasmesse all'Assessorato regionale competente in materia di commercio.

Art. 30 - Istituzione e disciplina delle fiere straordinarie

1. Le fiere straordinarie sono istituite con deliberazione della Giunta Comunale nella quale devono essere indicati quali elementi essenziali:

- il periodo di svolgimento;
- la localizzazione ed ampiezza complessiva dell'area destinata all'evento;
- la suddivisione nei settori merceologici e/o specializzazioni merceologiche.

2. I competenti Uffici definiscono la collocazione e il numero progressivo dei posteggi, nonché le prescrizioni necessarie per garantire all'interno della fiera la viabilità, la sicurezza e la tutela di altri interessi pubblici.

3. L'istituzione delle fiere straordinarie può avvenire anche su iniziativa delle Associazioni di Categoria degli operatori.

Nel progetto le Associazioni devono indicare:

- le finalità dell'iniziativa;
- il periodo di svolgimento;
- la localizzazione ed ampiezza complessiva dell'area destinata all'evento;
- i settori o le specializzazioni merceologiche interessate;
- le modalità di allestimento delle aree e le caratteristiche delle attrezzature di vendita;
- il numero dei posteggi e il relativo dimensionamento.

4. Il progetto deve essere presentato almeno 90 giorni prima dell'evento.

5. La fiera straordinaria può essere prorogata, con atto della Giunta Comunale, per altre due edizioni per esigenze particolari e previa valutazione dell'impatto della manifestazione sul centro urbano e il livello di gradimento da parte di operatori e consumatori.

6. In caso di superamento delle due edizioni si applicano integralmente, a partire dalla terza edizione, o dalla quinta edizione nel caso della proroga di cui al comma precedente, le disposizioni che regolano le fiere ordinarie.

7. Nelle fiere straordinarie, l'assegnazione dei posteggi è effettuata temporaneamente nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'art. 32 e può essere riferibile ad una o a tutte le edizioni previste.

8. Le presenze maturate nell'ambito delle fiere straordinarie sono considerate valide, a tutti gli effetti, ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione, sempreché si provveda alla loro definitiva istituzione.

Art. 31 - Assegnazione dei posteggi in fiere ordinarie, Feste o sagre locali esistenti

1. La disponibilità di posteggi liberi è resa nota con le medesime modalità di cui all'art. 9 co. 1.

2. La procedura per il rilascio di una nuova autorizzazione, con contestuale assegnazione del posteggio, è la medesima di cui all'art. 9.

3. L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate, e previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui all'art. 13.

4. L'assegnazione dei posteggi avviene, in caso di pluralità di domande, secondo una graduatoria effettuata applicando i medesimi criteri di cui all'art. 9, con durata di 10 anni.

5. In sede di prima applicazione del presente regolamento verranno considerate esistenti, ancorché non ancora formalmente istituite con deliberazione del Consiglio Comunale, ed esclusivamente al fine dell'attribuzione dei punteggi di cui al comma 4, le seguenti manifestazioni:

- Sa Sartiglia;

- Festa del Rimedio;

- Festa di Santa Croce.

6. Il Comune di Oristano assegna i posteggi esistenti che si rendono disponibili per rinuncia, revoca o decadenza agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei, secondo l'ordine della relativa graduatoria, che resterà aperta per tre anni dalla pubblicazione.

Art. 32 - Assegnazione posteggi nelle fiere di nuova istituzione

1. Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi nelle fiere di nuova istituzione si applica integralmente l'art. 10.

Art. 33 - Assegnazione temporanea di posteggi non assegnati in concessione

1. Nel caso di fiere i cui posteggi sono assegnati mediante procedure di selezione a scadenza prestabilita per il solo periodo corrispondente alla durata della manifestazione gli operatori commerciali possono presentare istanza per essere inseriti nella graduatoria per l'assegnazione temporanea dei posteggi inviando domanda alla Polizia Locale almeno trenta giorni prima dell'evento. La data riportata nella ricevuta dell'invio della domanda fa fede dell'avvenuto rispetto del termine.

2. La graduatoria degli operatori commerciali che hanno presentato domanda per l'assegnazione di posteggio temporaneo nella fiera è formulata secondo:

a) il criterio del maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera riferite alle ultime 10 edizioni calcolate come somma di quelle maturate dal richiedente e dall'ultimo dante causa;

b) in caso di parità di presenze: maggiore anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla data di iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare sommata a quella dell'eventuale dante causa;

c) in caso di ulteriore parità è data priorità all'operatore sprovvisto di posteggi nella fiera;

d) in caso di ulteriore parità è data priorità all'operatore più giovane d'età.

3. Gli operatori che hanno presentato domanda fuori dai termini o che non hanno presentato domanda ai sensi del comma 1, dopo l'esaurimento della graduatoria di cui al comma 2, sono ammessi a partecipare alla fiera sulla base della graduatoria degli spuntisti.

Art. 34 - Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati (spunta)

1. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nelle fiere è eseguita, esaurita l'eventuale graduatoria di cui all'art. 33, con le modalità di cui all'art. 18 in quanto applicabili.

2. Nel caso di fiere annuali il cui periodo di svolgimento sia articolato su più giornate, consecutive o meno, il primo giorno di svolgimento della fiera, all'orario previsto per l'inizio dell'assegnazione dei posteggi, i posteggi che risultano non occupati dai titolari di concessione, vengono assegnati dalla Polizia Locale, secondo il criterio di priorità del più alto numero di presenze nella fiera e tenendo conto dell'appartenenza dello spuntista al settore merceologico per il quale era stato precedentemente assegnato il posteggio.

3. L'assegnazione ha validità per l'intera durata della fiera. Eventuali posteggi, liberi dai concessionari e non assegnati a richiedenti, secondo la modalità sopra descritta, saranno assegnati anche nei giorni successivi ad eventuali richiedenti con la procedura di cui sopra.

5. Eventuali ulteriori posteggi che dovessero risultare liberi, espletate le procedure di cui ai precedenti commi, saranno assegnati di giorno in giorno agli interessati con la medesima procedura.

6. I titolari di concessione e gli operatori assegnatari di posteggio a seguito di domanda, dovranno occupare i posteggi assegnati entro l'ora prevista per l'inizio della spunta.

7. L'assegnatario del posteggio, assente giustificato nel primo giorno di fiera può prendervi parte nelle giornate successive, se il posteggio non è stato assegnato con le operazioni di spunta e secondo tale procedura.

Art. 35 - Assenze dei concessionari di posteggio

1. I concessionari di posteggio non presenti all'orario stabilito per l'inizio dell'attività di vendita il primo giorno della fiera non possono accedere alle operazioni e sono considerati assenti.

2. Il titolo autorizzatorio è revocato alla terza assenza, non giustificata, nell'ambito di tre edizioni consecutive.

3. Nel caso di fiere che durino più di una giornata le certificazioni relative alla prima giornata sono idonee a giustificare l'assenza per l'intera manifestazione.

4. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate si considera l'effettiva partecipazione per tutte le giornate di svolgimento della fiera comprese nel titolo autorizzatorio. A tal proposito verranno effettuati controlli sull'effettiva presenza degli operatori nei giorni di svolgimento della fiera.

Art. 36 - Posteggi riservati ai produttori agricoli nelle fiere

1. I posteggi riservati agli agricoltori non possono superare il 30 % del numero complessivo dei posteggi della fiera. Detti limiti non si applicano nelle fiere a merceologia esclusiva non alimentare e in quelle in cui le merceologie ammesse riguardino produzioni agricole locali o di interesse locale.

Titolo IV - Disciplina del commercio in forma itinerante

Art. 37 - Modalità di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. La domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante è presentata al SUAPE del luogo in cui l'esercente intende avviare l'attività ai sensi dell'art. 28 comma 4 del D. Lgs. 114/98.

Art. 38 - Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante

1. Il commercio itinerante può essere esercitato da chi sia in possesso di idoneo titolo autorizzatorio, di partita IVA, di iscrizione alla CCIAA, nonché adempito all'obbligo del pagamento degli oneri COSAP e TARI giornaliera relativi alla partecipazione a mercati, fiere o all'occupazione di posteggi isolati.
2. L'attività di vendita itinerante può essere effettuata:
 - a) in qualunque area pubblica non espressamente vietata dal Comune di Oristano per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore;
 - b) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi o espositori che non costituiscano parte integrante del veicolo.
3. La permanenza su area pubblica, oltre il tempo necessario alla vendita, ovvero l'esposizione delle merci su banchi o altre attrezzature poste al suolo, ovvero direttamente a contatto con il terreno, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 18 della L.R. 5/2006, configurando tale permanenza la fattispecie di esercizio non autorizzato di commercio su area pubblica.
4. La sosta dei veicoli utilizzati per la vendita deve essere effettuata, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale.
5. Ai fini della disciplina del commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante valgono, in quanto applicabili, le restanti disposizioni di cui al presente Regolamento.

Art. 39 - Zone vietate al commercio itinerante

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle aree individuate con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'art. 28 comma 16 del D.Lgs 114/1998 e del D. Lgs 267/2000.
2. Tale disposizione si applica anche agli operatori che esercitano l'attività di vendita dei propri prodotti agricoli su aree pubbliche.

Titolo V - Sanzioni

Art. 40 - Revoca e sospensione

1. La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore:
 - a) perda i requisiti di cui all'art. 2 della Legge regionale 18 maggio 2006, n. 5;
 - b) non inizi l'attività entro tre mesi dalla data dell'avvenuto rilascio della concessione di posteggio;
 - c) superi il limite di assenze stabilito dall'art. 19 per i mercati e dall'art. 35 per le fiere, fatte salve le assenze giustificate;
 - d) si trovi in condizione di persistente morosità nel versamento di quanto dovuto a titolo di canone COSAP o canone mercatale successivamente alla messa in mora da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione;
 - e) risulti non aver chiesto ed ottenuto l'iscrizione ai Registri della Camera di Commercio entro i termini indicati dalla relativa normativa;
 - f) non rispetti gli impegni contenuti nella dichiarazione resa ai sensi degli articoli 10 e 32.
2. Qualora il Servizio Attività Produttive proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse all'operatore dovrà essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, un nuovo posteggio da individuare prioritariamente nello stesso mercato ed, in subordine, in altra area individuata.
3. L'autorizzazione di esercizio perde di efficacia in caso di:
 - a) rinuncia del titolare;
 - b) scadenza e/o revoca della concessione di suolo pubblico.
4. Il mancato pagamento di canoni, tributi locali o altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comporta, dopo la scadenza prevista per il pagamento, la sospensione dell'autorizzazione/concessione di posteggio fino al

pagamento di quanto dovuto. Il mancato utilizzo del posteggio conseguente alla sospensione costituisce assenza non giustificata, computata ai fini della revoca prevista dal comma 1.

5. Ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs 114/98, in caso di particolare gravità, il Servizio Attività Produttive, sulla base degli accertamenti della Polizia Locale, dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. Nelle ipotesi di cui ai punti a), b), c), d), f), g), h), i) del successivo comma 6, la sospensione riguarda il solo mercato nel quale la violazione è stata commessa. Nelle ipotesi di cui ai punti e), f), g) del successivo comma 6 la sospensione riguarda la complessiva attività di commercio esercitata sul territorio del Comune di Oristano in forma itinerante.

6. Si considera di particolare gravità ai sensi del comma precedente:

- a) la cessione impropria del posteggio, ossia senza la previa richiesta di subingresso;
- b) la mancata liberazione o occupazione del posteggio entro l'orario prefissato;
- c) l'aver occupato un posteggio diverso da quello assegnato;
- d) l'aver occupato una superficie maggiore o diversa rispetto a quella autorizzata;
- e) l'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree interdette o con modalità difformi rispetto a quelle ammesse dall'art. 38 o sostando per un tempo superiore a quello strettamente necessario a servire l'acquirente o posizionando la merce a contatto con il terreno o esponendola su banchi o espositori che non fanno parte del veicolo;
- f) la reiterata mancata esibizione del titolo autorizzatorio, e eventualmente concessorio, a richiesta delle Autorità di controllo o degli addetti alla gestione dei servizi accessori del mercato;
- g) la mancata manutenzione della struttura di vendita o l'inosservanza delle disposizioni in materia di raccolta dei rifiuti;
- h) la vendita di merceologie non conformi all'eventuale specializzazione merceologica del mercato o della fiera;
- i) il mancato rispetto delle prescrizioni dettate dall'Amministrazione sulle caratteristiche della struttura di vendita.

Art. 41 - Sanzioni pecuniarie

1. Salvo che la violazione non costituisca reato e non sia sanzionata da altre disposizioni normative a carattere speciale, si applicano le sanzioni previste dalla L.R. n. 5/2006.

2. Per la violazione delle norme del presente regolamento, si applica la sanzione prevista dall'articolo 7 bis del testo unico enti locali D. Lgs. n. 267/2000. La stessa sanzione si applica in caso di violazione delle ordinanze in materia di commercio su area pubblica.

3. Chiunque eserciti l'attività di commercio su area pubblica:

- a) in assenza di autorizzazione;
- b) fuori dell'area autorizzata o per una superficie maggiore di quella autorizzata;
- c) in assenza di permesso del soggetto proprietario o gestore negli aeroporti, stazioni, autostrade;
- d) in assenza di nullaosta delle autorità marittime nelle aree demaniali marittime;

è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 ai sensi degli articoli 15 e 18 della L.R. 18.5.2006 n. 5.

4. In caso di recidiva gli importi sono raddoppiati.

Art. 42 - Confisca della merce

1. In attuazione dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98 e dell'art. 17, comma 4, della L.R. 18.5.2006 n. 5, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della merce e dell'attrezzatura di vendita nei seguenti casi:

- a) nei casi di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio cui l'autorizzazione si riferisce o durante eventuali periodi di sospensione disposta d'ufficio;
- b) nei casi di violazione delle limitazioni e dei divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante ai sensi dell'art. 39;
- c) nei casi di esercizio del commercio senza idoneo titolo su un'area privata, aperta al pubblico.

Titolo VI - Manifestazioni

Art. 43 - Manifestazioni

1. Nell'ambito delle manifestazioni temporanee di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., nelle quali sono presenti anche attività di vendita su area pubblica o privata aperta al pubblico di imprese appartenenti a categorie definite (commercianti, produttori agricoli, artigiani iscritti all'Albo delle Imprese artigiane), su invito del soggetto organizzatore e previa acquisizione della disponibilità dell'area, il titolo legittimante è costituito dalla comunicazione per "Attività esercitate in occasione di eventi temporanei" presentata per la specifica manifestazione.

2. I soggetti promotori di manifestazioni nell'ambito delle quali si svolgano attività di vendita, devono presentare, unitamente alla richiesta di autorizzazione per la manifestazione, un progetto nel quale devono essere indicati:

- a) finalità dell'iniziativa;
- b) operatori partecipanti;
- c) aree e localizzazione dell'iniziativa evidenziando la parte destinata ad attività commerciali;
- d) modalità di allestimento della manifestazione;
- e) tempi e durata della manifestazione.

3. Le attività di vendita sono svolte sulla base delle specifiche normative del settore di appartenenza.

Art. 44 - Attività ulteriori di vendita ammesse su area pubblica.

1. Sono consentite, previa acquisizione della concessione di suolo pubblico, le ulteriori seguenti attività di vendita su area pubblica:

- a) attività di vendita effettuate in maniera del tutto occasionale e non professionale, da parte di Associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della Legge n. 266/1991, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al D. Lgs. n. 460/97, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali o all'Albo Comunale delle Libere Forme associative, enti o Comitati senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi di cui agli artt. 14 e seguenti del codice civile, dal cui statuto, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, sia desumibile che l'attività sia svolta per scopi benefici o assistenziali e non a fini di lucro;
- b) attività di vendita effettuate in occasione di mostre di prodotti a favore dei visitatori, purché riguardanti le sole merci oggetto delle manifestazioni, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. l) del D. Lgs. 114/98;
- c) attività di vendita effettuate in occasione di manifestazioni autorizzate, da chi espone o vende le proprie opere d'arte o dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni, così come definito dall'art. 4, comma 2, lett. h) del D. Lgs. 114/98.

Titolo VII - Modalità di riscossione di oneri e tributi locali

Art. 45 - Modalità di versamento degli oneri dei titolari di concessione d'area pubblica

1. L'assegnazione o l'occupazione del posteggio comporta per il titolare l'obbligo di corrispondere al Comune di Oristano il relativo canone, secondo il Regolamento vigente in materia e la relativa tariffa, nonché gli altri tributi locali o altre spese inerenti l'utilizzo dei posteggi agli Enti competenti, secondo la disciplina vigente nel tempo.
2. All'atto del rilascio della concessione di posteggio, l'assegnatario dovrà corrispondere il canone relativo al primo trimestre di occupazione di suolo pubblico. Relativamente alle fiere l'intero importo relativo all'anno di svolgimento dovrà essere corrisposto prima dell'occupazione del posteggio assegnato.
3. Il canone dovrà essere corrisposto in rate trimestrali anticipate secondo gli importi stabiliti dal competente organo in materia e le determinazioni del Servizio dell'Amministrazione responsabile.

Art. 46 - Modalità di versamento degli oneri dovuti dagli spuntisti

1. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, comporta per lo spuntista l'obbligo di corrispondere al Comune di Oristano il canone di occupazione suolo pubblico, secondo la normativa ed il Regolamento vigente in materia e la relativa tariffa, nonché gli altri tributi locali o oneri inerenti l'utilizzo dei posteggi secondo la disciplina vigente nel tempo.
2. Il canone dovrà essere versato, sulla base dei conteggi forniti dal competente Servizio comunale, in relazione al posteggio assegnato e con le modalità che saranno comunicate agli interessati all'atto della definizione del quantum da versare entro 60 giorni dall'assegnazione del posteggio.

Titolo VIII - Disposizioni finali

Art. 47 - Rinvio ad altri Regolamenti

1. La disciplina del presente Regolamento è complementare e connessa a quelle dei Regolamenti Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - C.O.S.A.P., IUC - Imposta unica comunale, Igiene e decoro urbano e delle disposizioni di loro attuazione.
2. Ad esecutività del presente Regolamento restano vigenti, sino a nuovi atti, assunti ai sensi della presente disciplina, le disposizioni istitutive e descrittive dei singoli mercati, fiere e posteggi isolati.
3. Restano parimenti efficaci i previgenti atti assunti a titolo sperimentale, intesi a verificare nel tempo e sul luogo possibili soluzioni migliorative dei mercati, fiere o posteggi isolati. A conclusione delle sperimentazioni i provvedimenti assunti verranno disciplinati secondo il presente Regolamento.

Art. 48 - Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica nonché quelle per la sicurezza stradale.
2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono implicitamente abrogate in caso di entrata in vigore di successive norme in contrasto con le disposizioni regolamentari.
3. Il presente regolamento viene pubblicato all'albo pretorio del Comune di Oristano unitamente alla deliberazione consiliare di adozione ed entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione.
4. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento sul commercio ambulante approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 06.02.1981 ed ogni altra disposizione regolamentare contraria.

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Regolamento, istituzione, modifica o soppressione del mercato, fiera o posteggio isolato

Art. 4 - Esercizio del commercio su aree pubbliche

Art. 5 - Concessione di posteggio

Art. 6 - Obbligo di esibizione di documenti

Art. 7 - Giornate e orari di svolgimento dell'attività nei mercati e nelle fiere

Titolo II - Disciplina generale dei mercati

Art. 8 - Classificazione dei mercati

Art. 9 - Assegnazione posteggi liberi in mercati esistenti e in posteggi isolati esistenti

Art. 10 - Assegnazione posteggi in mercati e posteggi isolati di nuova istituzione e nei mercati sperimentali

Art. 11 - Riassegnazione dei posteggi

Art. 12 - Trasferimento temporaneo

Art. 13 - Miglioria dei posteggi

Art. 14 - Scambio consensuale dei posteggi

Art. 15 - Ampliamento, modifiche dei posteggi

Art. 16 - Registro di mercato e graduatoria dei titolari di posteggio

Art. 17 – Modalità di assegnazione dei posteggi liberi

Art. 18 - Modalità di assegnazione dei posteggi disponibili o temporaneamente non occupati (spunta)

Art. 19 - Assenze dei concessionari di posteggio

Art. 20 - Disposizioni in materia di subingresso

Art. 21 - Modalità di utilizzo dei posteggi e modalità di vendita

Art. 22 - Sosta e circolazione nelle aree di mercato

Art. 23 - Disposizioni di carattere igienico-sanitario

Art. 24 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

Art. 25 - Affidamento della gestione dei servizi accessori

Art. 26 - Comitato di mercato

Titolo III - Disciplina generale delle fiere, Feste o sagre locali

Art. 27 - Oggetto del titolo

Art. 28 - Classificazione delle fiere

Art. 29 – Istituzione, modifica o soppressione di fiera ordinaria

Art. 30 - Istituzione e disciplina delle fiere straordinarie

Art. 31 - Assegnazione dei posteggi in fiere ordinarie, Feste o sagre locali esistenti

Art. 32 - Assegnazione posteggi nelle fiere di nuova istituzione

Art. 33 - Assegnazione temporanea di posteggi non assegnati in concessione

Art. 34 - Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati (spunta)

Art. 35 - Assenze dei concessionari di posteggio

Art. 36 - Posteggi riservati ai produttori agricoli nelle fiere

Titolo IV - Disciplina del commercio in forma itinerante

Art. 37 - Modalità di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

Art. 38 - Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante

Art. 39 - Zone vietate al commercio itinerante

Titolo V - Sanzioni

Art. 40 - Revoca e sospensione dell'autorizzazione. Ordinanza di divieto di prosecuzione / sospensione dell'attività

Art. 41 - Sanzioni pecuniarie

Art. 42 - Confisca della merce

Titolo VI - Manifestazioni

Art. 43 - Manifestazioni

Art. 44 - Attività ulteriori di vendita ammesse su area pubblica.

Titolo VII - Modalità di riscossione di oneri e tributi locali

Art. 45 - Modalità di versamento degli oneri dei titolari di concessione d'area pubblica

Art. 46 - Modalità di versamento degli oneri dovuti dagli spuntisti

Titolo VIII - Disposizioni finali

Art. 47 - Rinvio ad altri Regolamenti

Art. 48 - Entrata in vigore ed abrogazioni